

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4056 del 22/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SARMATO, LOC. NOSONE, RICHIESTA DALLA DITTA "FERRARI SILVANO E GIORGIO SOCIETA' AGRICOLA" PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4184 del 20/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI SARMATO, LOC. NOSONE, RICHIESTA DALLA DITTA "FERRARI SILVANO E GIORGIO SOCIETA' AGRICOLA" PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 919 del 31/01/2026, acquisita da ARPAE di Piacenza con prot. n. 19520 del 02/02/2026, – pratica Sinadoc 5196/2026 - il SUAP del Comune di Sarmato ha trasmesso l'istanza presentata dal procuratore della ditta "FERRARI SILVANO E GIORGIO SOCIETA' AGRICOLA" (P.Iva/CF 01376380331- sede legale a Sarmato, Via Bettola n. 53) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativamente all'attività di "allevamento bovini da latte, produzione di latte" da svolgersi presso lo stabilimento ubicato in Comune di Sarmato, Loc. Nosone, per i titoli abilitativi ambientali "adesione all'autorizzazione di carattere generale ad effettuare le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.lgs. n. 152/2006", "comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447" e "comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.";
- con nota prot. n. 27298 del 12/02/2026 questo Servizio ha comunicato che l'attività in parola non rientra tra quelle previste per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/0 ed ha pertanto richiesto alla ditta di produrre la documentazione a completamento per l'ottenimento del titolo abilitativo ambientale "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 34735 del 24/02/2026 è pervenuta, da parte della ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione a completamento, concessa da questo Servizio con nota prot. n. 36561 del 25/02/2026;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 63778 del 08/04/2026 la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento; a seguito di tale documentazione l'istanza di AUA risulta presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;
 - art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 59/2013 – comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/06;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 74090 del 23/04/2026 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 76439 del 27/04/2026 questo Servizio ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 84956 del 08/05/2026 il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha richiesto integrazioni per la matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 87958 del 13/05/2026 questo Servizio ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, comprensive della documentazione integrativa richiesta dal Servizio Territoriale di ARPAE con la suddetta nota prot. n. 84956/2026;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 101282 del 04/06/2026 è stata acquisita la documentazione

- integrativa prodotta dalla ditta;
- con note assunte ai prott. ARPAE n. 106668 del 11/06/2026 e n. 111200 del 18/06/2026 è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 116877 del 26/06/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la Conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RISCONTRATO che per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Valutazione Previsionale di impatto Acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 111942 del 19/06/2026, in cui viene espresso parere favorevole, con prescrizioni, per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 88797 del 08/07/2026, acquisito al prot. ARPAE n. 125059 del 08/07/2026, con prescrizioni;

ATTESO che:

- il Comune di Sarmato, convocato alla Conferenza dei Servizi con la suddetta 76439/2026, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera e parere per quanto attiene all'impatto acustico, con riferimento all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE."*;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "FERRARI SILVANO E GIORGIO SOCIETA' AGRICOLA" (P.Iva/CF 01376380331), per l'attività di "allevamento bovini da latte, produzione di latte" da svolgersi presso lo stabilimento ubicato in Comune di Sarmato, Loc. Nosone, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater della L. n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta "FERRARI SILVANO E GIORGIO SOCIETA' AGRICOLA" (P.Iva/CF 01376380331- sede legale a Sarmato, Via Bettola n. 53), relativamente all'attività di "allevamento bovini da latte, produzione di latte" da svolgersi presso lo stabilimento ubicato in Comune di Sarmato, Loc. Nosone, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi ambientali di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	COMUNE
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento	<i>lett.b)</i> Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	ARPAE

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;
- *Allegato 2* - Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
-

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- Il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Sarmato, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai

- titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

6. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA		
Rif. prat. Sinadoc 5196-26 (Attività istruttoria n. 19 del 09/07/2026)		
FERRARI SILVANO E GIORGIO SOCIETA' AGRICOLA (CF 01376380331)- attività di allevamento di bovini da latte, produzione di latte - Stabilimento sito in Comune di Sarmato loc. Nosone		
DESCRIZIONE		
Dalla documentazione prodotta emerge che: - la potenzialità di produzione di biometano è pari a 100 Sm³/h; - la potenzialità massima dell'allevamento del centro di Nosone sarà pari a: - capi in produzione: n. 133 - capi da rimonta: n. 48; - l'allevamento rientra nella lettera z) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, quindi non è soggetto ad autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera; - è previsto un impianto di produzione di biometano da biogas derivante da digestione anaerobica di 8656,32 t/anno di reflui zootecnici e 10402 t/anno di biomasse (triticale e sorgo); alla digestione anaerobica saranno inviati, altresì, 1613,96 m³ di acque meteoriche; - tutti i liquami vengono trasferiti, via pompa e pipeline dedicata, dalla prevasca della stalla alla prevasca di carico dell'impianto; - le biomasse solide (letame e vegetali insilati) vengono riprese dai sili e dalla specifica platea, tramite pala, ed immesse nell'apposito cassone dosatore, adiacente al digestore primario e posizionato su una piazzola in battuto di cemento; - è prevista la copertura dello stoccaggio nella vasca coperta "SC" e nel post digestore e la copertura delle platee con riduzione della superficie libera; - è previsto un cogeneratore a biogas con potenza termica di kW 395 ed una caldaia a biogas con funzione di soccorso al fine di assicurare la termostatazione del digestore con potenza di 170 kW; tali impianti ricadono nella lettera ff) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, quindi non sono soggetti ad autorizzazione ad effettuare emissioni in atmosfera; - il biometano non conforme sarà reinviato alla digestione anaerobica; - potrà essere prevista una seconda fase riguardante l'aumento della consistenza di 130 vacche, fase non oggetto della richiesta attuale.		
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO		
Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:		
EMISSIONE E1 IMPIANTO DI COGENERAZIONE A BIOGAS - P = 395 kWt - SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1		
EMISSIONE E2 TORCIA DI EMERGENZA		
EMISSIONE E3 CALDAIA DI EMERGENZA A BIOGAS - P = 170 kWt - SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1		
EMISSIONI E4+E6 – VALVOLE DI SOVRAPPRESSIONE, SOLA EMERGENZA		
EMISSIONE E7 UPGRADING		
Portata massima	85	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	3,5	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Idrogeno solforato (H ₂ S)	2	mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	5	mg/Nm ³
- relativamente alle vasche di stoccaggio deve essere rispettato quanto disposto dal PNCA e dal PAIR 2030; - deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire la formazione di emissioni diffuse. A tal fine devono essere mantenute pulite le trincee degli insilati e i piazzali di manovra ed effettuare frequenti controlli della rete di raccolta e provvedere alla periodica e tempestiva pulizia delle condotte e dei		

- pozzetti aziendali;
- 3) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - 4) la torcia deve essere in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99%, espressa come $\text{CO}_2/(\text{CO}_2+\text{CO})$;
 - 5) la torcia e la caldaia devono garantire il rispetto delle tempistiche di svuotamento stabilite dalla DGR 1495/11 (5-6 ore) in tutte le condizioni che possono verificarsi, tra cui quelle più sfavorevoli, inoltre la torcia deve essere munita di un apposito dispositivo per la registrazione delle ore di funzionamento. I giorni e le ore di funzionamento della torcia devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e mantenuto a disposizione dell'Autorità Competente per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
 - 6) il camino di emissione di E7 deve essere identificato in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - 7) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 8) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 9) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 10) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 11) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 12) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 13) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 14) stante l'esiguità della portata di E7 e fermo restando il rispetto dei limiti fissati e quanto disposto al punto 26) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione;
- 15) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di

prelievo ed analisi:

- **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **idrogeno solforato:** metodo UNICHIM MU 634, UNI 11574:2015, US EPA method 15, US EPA method 16;
 - **ammoniaca:** UNI EN ISO 21877:2020;
- 16) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 17) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di ARPAE di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 18) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 19) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 20) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 21) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di ARPAE di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 22) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 23) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati,

devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;

- 24) il gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- 25) **deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime.** Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725:2022 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio, il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza. Al termine del monitoraggio biennale, qualora venissero riscontrate criticità, ci si riserva di prorogare il periodo di monitoraggio e/o richiedere approfondimenti ed adeguamenti;
- 26) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi di E7** finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti, effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- 27) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 28) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di ARPAE di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 29) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

E' fatto salvo:

- quant'altro disposto dal PAIR 2030 e dal PNCA;
- che il biogas impiegato come combustibile deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria di riferimento allegata all'istanza acquisita al prot. n.. 63778 del 8/4/2026.

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento/digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 5196-26 (Attività istruttoria n. 20 del 20/07/2026)
FERRARI SILVANO E GIORGIO SOCIETA' AGRICOLA (C.F./P.IVA 01376380331) – Attività di “Allevamento bovini da latte, produzione di latte”- Stabilimento sito in Comune di Sarmato (PC), Loc. Nosone.
DESCRIZIONE
Dalla documentazione prodotta emerge che: • attualmente l'allevamento di bovini da latte è svolto soltanto nel sito (cod Ausl 042PC017), collocato in comune di Sarmato Loc. Casa Nova Via Bettola in Zona Vulnerabile ai Nitrati; • l'Azienda ha comunicato la decisione di ampliare la propria attività attraverso l'acquisizione di un nuovo centro Aziendale in Comune di Sarmato Loc. Nosone, dichiarando di ristrutturare presso tale centro le strutture di stabulazione esistenti e di realizzare un impianto di produzione di biometano. • la modifica dello stabilimento consiste nella riattivazione del centro zootecnico sito in loc. Nosone, Sarmato (PC) (cod ausl 042PC035), con realizzazione di nuove strutture e incremento del numero dei capi allevati. Il progetto, avente per titolo “Ampliamento stalla vacche con edificazione nuovo capannone e opere di ristrutturazione ai capannoni esistenti”, prevede: 1. ristrutturazione delle stalle e potenziamento della mandria secondo le seguenti fasi: ➤ fase 1, in cui le opere di ristrutturazione, permettono di ospitare 130 vacche (di cui 110 in lattazione e 20 in asciutta) in aggiunta alle 140 (120 in lattazione e 20 in asciutta) storicamente presenti nel centro localizzato in loc. Casa Nova, ove resta presente buona parte della rimonta; ➤ fase 2 (per la cui attuazione l'Azienda ha dichiarato che provvederà ad aggiornare l'Autorizzazione) nel quale, grazie all'edificazione di nuove stalle, sarà possibile incrementare il carico animale (sempre vacche e vitelli appena nati), garantendo ai capi allevati il rispetto delle condizioni di benessere animale. 2. installazione di un impianto di produzione di biometano per la produzione di 100 Sm³/h e annesse opere accessorie, tra cui un cogeneratore da 150 kWe e una caldaia alimentata a biogas da 170 kW. L'azienda ha dichiarato che gli interventi edilizi legati alla razionalizzazione del settore zootecnico sono stati oggetto della SCIA D18/2024 Prot. n. 2877 del 02.04.2024 e successive integrazioni, mentre quelli “energetici” di PAS, prot. 10245 del 21/11/2024, confermata in data 07.01.2025 Prot. n. 0000093, dal Comune di Sarmato. • il progetto è quindi relativo al centro zootecnico di bovini da latte sito in loc. Nosone (cod ausl 042PC035), sito in zona Vulnerabile ai Nitrati; • la capacità massima dell'allevamento in Loc. Nosone al termine dell'attuazione della fase 1, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 170 capi (pari a 88,2 t di peso vivo) così suddivisi: - Bovine da latte: 130 capi; - Capi da rimonta: 30 capi; - Vitelli: 10 capi; • l'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano, dalla potenza di 100 Sm³/h, è alimentato dagli effluenti zootecnici prodotti nelle stalle annesse, dagli effluenti asportati dalle stalle gestite dalla ditta medesima, site in loc. Casa Nova via Bettola (cod ausl 042PC017) e da biomasse dedicate; • la ricetta di alimentazione del digestore proposta è la seguente: SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale e acque mungitura prodotte in loc. Nosone): 8.656 t/anno PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (triticale e sorgo): 10.402 t/anno; SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno; TOTALE: 19.058 t/anno; • gli effluenti zootecnici vengono inviati al digestore primario (D1), mediante la vasca di carico e

miselazione (V5), mentre le biomasse palabili vengono inserite con un cassone dosatore. Il digestato prodotto viene trattato nel post-digestore (D2), riscaldato e con recupero del biogas, e successivamente nella vasca dotata di copertura gasometrica ma non riscaldata (SC);

- il digestato tal quale viene trattato in un impianto di separazione di tipo a compressione elicoidale, avente un'efficienza di trattamento stimata nel 17 % in peso. Il digestato chiarificato viene quindi trasferito e conservato nella vasca scoperta esistente (V1);
- la capacità netta degli invasi considerati utili alla conservazione del digestato, ai fini del suo successivo utilizzo agronomico, tenendo conto di un coefficiente di sicurezza pari al 10 % del volume (come disposto al punto 1.2-c lettera 4 dell'Allegato III del Reg.to Reg.le n. 2/2024), risulta essere complessivamente pari a 7.240 m³, così suddivisi:
 - post-digestore, coperto con recupero gas (D2): diametro di 26,4 m, altezza 6 m, volume lordo 3.277 m³, capacità netta 2.950 m³;
 - vasca, coperta con recupero gas (SC): diametro di 24 m, altezza 6 m, volume lordo 2.713 m³, capacità netta 2.441 m³;
 - vasca scoperta (V1): diametro di 26,6 m, altezza 3,7 m, volume lordo 2.055 m³, capacità netta 1.849 m³;

La capacità complessiva di stoccaggio delle vasche e il layout impiantistico, sono coerenti con quanto previsto dalla DGR 1495/2011 e DGR 1495/2011 e dal Reg.to Reg.le n. 2/2024.

Il pozzettone di raccolta del liquame e la vasca di carico al digestore (V5) vengono esclusi dal calcolo dei giorni di contenimento del digestato, dal momento che sono collocati a monte del processo di digestione ed hanno meramente la funzione di raccolta e rilancio dei liquami;

- l'acqua reflua prodotta dal comparto mungitura viene convogliata insieme ai liquami ed è stata stimata pari a 446 m³/anno, utilizzando un parametro di 3,43 m³/capo, inferiore al parametro standard di 7,7 m³/capo indicato alla tabella 4 all'Allegato I del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- il digestato solido separato viene conservato su una platea coperta che viene utilizzata anche per il posizionamento temporaneo del letame asportato dalle stalle, in attesa del caricamento all'impianto di digestione; la superficie disponibile alla conservazione del digestato solido separato, in attesa del suo utilizzo in campo, è pari a di 536 m²; la concimaia esistente (PE) è dismessa;
- il Piano di gestione delle acque meteoriche prevede la raccolta delle acque piovane ricadenti sulle trincee degli insilati e sulle aree potenzialmente sporche, con le seguenti modalità:
 - a) per i sili S1, S2, S4 la fognatura centrale immette i percolati e le acque meteoriche nel pozzetto finale dal quale dipartono due tubazioni: una, a quota inferiore, che porta alla vasca di carico impianto ed una, a quota superiore, che porta alla rete acque pulite. Viene posizionato manualmente un tappo sullo scarico inferiore in presenza del silo vuoto mentre, per precauzione, è posizionato sullo scarico più alto quando il silo è in utilizzo;
 - b) nel silo S3 la deviazione tra i percolati da intercettare e le acque scaricabili è già possibile in corrispondenza delle caditoie, presenti sulla pavimentazione del silo: nel pozzetto di ogni caditoia si può deviare verso la rete percolati o verso quella "acque pulite";
 - c) le trincee S1 e S2 vengono utilizzate per l'alimentazione del bestiame e sono considerate in uso alternativo". Le acque meteoriche ivi generate e raccolte insieme ai liquami, pertanto, sono state calcolate al 50 % del loro utilizzo;
 - d) le trincee per gli insilati S5, S6, S7, rappresentate in grigio nella Tavola 03 Rev 1 AUA Planimetria generale, non sono incluse nel presente progetto;
 - e) dagli effluenti zootecnici importati dalle stalle site in podere Casa Nuova sono escluse le acque reflue di mungitura e meteoriche, le quali vengono conservate negli stoccaggi annessi all'allevamento stesso;
- i terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui numero 41979 del 06/05/2026 prot. n. 83045 hanno superficie complessiva pari a 314.03 Ha, in zona vulnerabile ai nitrati, sufficienti ad accogliere il digestato che verrà prodotto dal centro zootecnico così come sopra descritto, nel rispetto dei limiti di legge.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

Si impartiscono per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., **le seguenti prescrizioni:**

- a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la Ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto

- e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
- b) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
 - c) nel centro sito in loc. Nosone (042PC035) non deve essere superata la consistenza animale indicata nel progetto, pari a 170 capi, corrispondenti a un peso vivo allevato di 88,2 t, così descritta:
 - vacche da latte: 130 capi;
 - capi da rimonta: 30 capi;
 - vitelli: 10 capi;
 - d) possono essere trasferiti nell'impianto di digestione anaerobica esclusivamente la quota di effluenti zootecnici tal quali prodotti nel sito aziendale posto in loc. Casa Nova (cod ausl 042PC017), condotto dalla medesima ditta, escludendo quindi le acque reflue di mungitura e meteoriche ivi generate;
 - e) l'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano può essere alimentato secondo la seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale e acque mungitura prodotte in loc. Nosone): 8.656 t/anno
 PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (triticale e sorgo): 10.402 t/anno;
 SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 TOTALE: 19.058 t/anno;
 - f) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - g) il Piano di monitoraggio deve essere adottato intraprendendo tutte le azioni necessarie al controllo del buon funzionamento dell'impianto di digestione già previste dalle normative di settore, ed in particolare deve tenere conto dei seguenti obblighi:
 1. effettuare le analisi sul digestato prima dell'avvio della distribuzione in campo e inviarle all'autorità competente a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi devono essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab. 5 del Reg. Reg.le n. 2/2024 (digestato agrozootecnico), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni, e devono essere ripetute anche al variare del regime amministrativo;
 2. effettuare la registrazione dei materiali all'ingresso al digestore, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e della D.G.R. n. 1495/2011 punto 5, indicando: tipologia di biomassa e sue caratteristiche quali-quantitative, data, quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate), provenienza;
 3. **entro tre mesi dal rilascio dell'AUA, dotarsi di un contatore per la verifica dell'effettivo quantitativo di acqua reflua prodotta dal comparto mungitura** ed effettuare la registrazione dei consumi **per i primi due anni di esercizio**, da tenere in azienda a disposizione di eventuali controlli;
 4. effettuare la **verifica dell'efficienza dell'impianto di separazione del digestato tal quale, con cadenza trimestrale, per due anni** dalla data di messa in funzione dell'impianto. Al completamento del periodo di monitoraggio **dovrà essere trasmesso ad Arpae, SAE e Servizio Territoriale, un report di tutti i controlli effettuati corredato da una relazione descrittiva conclusiva dell'esito del monitoraggio**. Sulla base dei dati contenuti in tale relazione conclusiva, nel caso la stima dei quantitativi di digestato effettuata in fase progettuale non dovesse essere confermata dai dati reali, dovrà presentare un piano di adeguamento delle strutture di stoccaggio del digestato prodotto;
 5. l'impianto di separazione solido – liquido deve essere mantenuto in efficienza, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche del digestato. In caso di prolungata interruzione dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Servizio Territoriale dell'Arpae;
 6. adozione di un registro delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc.;
 - h) Piano di gestione acque meteoriche: al fine di non generare uno scarico non autorizzato in corpo idrico di acque reflue non depurate, la ditta deve:
 - posizionare manualmente i tappi previsti sulle condotte afferenti ai pozzetti/caditoie della linea di raccolta delle acque meteoriche delle trincee degli insilati, secondo lo schema di funzionamento in progetto;
 - effettuare frequenti controlli del sistema di raccolta delle acque reflue prodotte dalle trincee

garantendo la periodica pulizia dei pozzetti e la manutenzione di tutte le linee fognarie e dei pozzetti/caditoie;

- mantenere pulite tutte le aree dei piazzali e delle aree di manovra per i quali non è prevista la raccolta di acque meteoriche di dilavamento;
 - dotarsi di adeguati sistemi di controllo del buon funzionamento degli impianti di veicolazione dei liquami/digestati e delle pompe di rilancio, garantendo la disponibilità di un eventuali ricambi in caso di malfunzionamento;
- i) i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Tutti i riferimenti sono riportati nelle seguenti Planimetrie:

- *“Planimetria generale dello stabilimento - Tavola n° 01 - Rev. 1 del 16/03/2026”*, trasmessa con le integrazioni il 08/04/2026 prot. Arpae n. 63778;
- *“Planimetria generale impianto biogas - Tavola n° 02 - Rev. 1 del 16/03/2026”*, trasmessa con le integrazioni il 08/04/2026 prot. Arpae n. 63778;
- *“Planimetria generale del corpo stalla e servizi - Tavola n° 03 - Rev. 1 del 16/03/2026”*, trasmessa con le integrazioni il 08/04/2026 prot. Arpae n. 63778.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.